



COMUNE DI STEZZANO
(Provincia di Bergamo)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23)

Approvato con deliberazione di C.C. n. 5 del 24.03.2015
Modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 15.06.2022

ARTICOLO 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n° 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011, **istituita con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24.03.2015.**
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

ARTICOLO 2
Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. N. 23 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare **gli interventi di cui al successivo art. 13 del presente regolamento.**
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono illustrati annualmente al Consiglio Comunale relazione presentata annualmente al Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori turistici.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva, **come definite in linea di principio dalla Legge Regionale in materia di turismo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017,** ubicati nel territorio del Comune di Stezzano.
4. **L'imposta di soggiorno è comunque dovuta in tutte le ipotesi in cui si realizza il pernottamento del soggetto passivo, anche qualora la struttura non trovi classificazione all'interno della normativa regionale.**
5. L'applicazione dell'imposta decorre dal 1° aprile 2015.

ARTICOLO 3
Soggetto passivo e Responsabile del pagamento

1. **I soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche non residenti nel Comune di Stezzano che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 2.**
2. **Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.**

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 5-ter, del D.Lgs. 23/2011, come modificato dall'art. 180 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
4. I gestori delle strutture ricettive presso le quali sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta e il soggetto che incassa il canone della locazione breve, provvedono al relativo incasso ed al successivo versamento al Comune di Stezzano.

ARTICOLO 4 **Misura dell'imposta**

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. **Qualora la struttura non trovi esplicita classificazione all'interno della normativa regionale, si procede per analogia.**
2. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni, comunque entro la misura massima stabilita dalla legge.
3. Nelle strutture di cui all'art.2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi.

ARTICOLO 5 **Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori entro il sedicesimo anno d'età;
 - b) i malati che devono effettuare terapie presso strutture sanitarie site nel territorio provinciale e un eventuale accompagnatore;
 - c) chi assiste i degenti ricoverati presso strutture sanitarie nel territorio provinciale in ragione di un accompagnatore per paziente;
 - d) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto, ricoverati presso strutture sanitarie del territorio provinciale, per un massimo di due persone per paziente;
 - e) gli appartenenti alle Forze di Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
 - f) le persone con disabilità riconosciuta da apposita certificazione ex L. n. 104/1992 e relativo accompagnatore;
 - g) guide turistiche;
 - h) eventuali dipendenti presenti nelle strutture;
 - i) **i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.**

2. L'esenzione di cui ai punti b) c) d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n°445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

ARTICOLO 6

Obblighi dei gestori della struttura ricettiva e dei soggetti che intervengono nelle locazioni brevi

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Stezzano e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. Il responsabile del pagamento dell'imposta ha l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione nella forma e con le modalità previste dal D.M. 29 aprile 2022, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.lgs. 23/2011, così come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.
3. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Stezzano e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve hanno altresì l'obbligo, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comune di Stezzano, di comunicare all'Ente, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del trimestre precedente, il relativo periodo di permanenza distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti con indicazione del tipo d'esenzione. I pernottamenti imponibili dovranno essere dichiarati distintamente per misura d'imposta applicata. Saranno dichiarati anche eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo dell'imposta. La dichiarazione è trasmessa su supporto cartaceo, tramite posta elettronica certificata ovvero tramite apposita procedura telematica predisposta dall'Amministrazione comunale.
4. Per le strutture ricettive che effettuano uno o più periodi di apertura inferiore all'anno, anche frazionati, gli obblighi di cui ai precedenti commi sussistono con riferimento ai periodi di apertura dichiarati.

ARTICOLO 7

Versamenti

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Stezzano.
2. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 4 del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il gestore della struttura è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi. Parimenti, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 4 D.L. 50/2017, come modificato dal D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo della locazione breve, ovvero che interviene nel

pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.

3. Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone della locazione breve, effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, **esclusivamente mediante il sistema PagoPA.**
4. **In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura.**

ARTICOLO 8

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 **e dall'art. 1, comma 792, della Legge 160/2019 in materia di accertamento esecutivo.**
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale, anche mediante l'utilizzo dei vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione, può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive **e delle locazioni brevi** ad esibire o trasmettere atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;

ARTICOLO 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del seguente articolo.
2. **Per l'omessa, o infedele presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D. Lgs. 23/2011, come modificato dall'articolo 180 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.**
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dal Decreto Legislativo n°472 del 1997. Per le violazioni di cui al presente comma trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso.
4. Per l'omessa, incompleta o infedele **comunicazione prevista dall'art. 6, comma 3**, alle prescritte scadenze, da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

5. Per la violazione dell'obbligo d'informazione alla clientela relativo all'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno, il **responsabile d'imposta** sarà passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 100,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento d'irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente **secondo la normativa vigente**.

ARTICOLO 11

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata tramite apposito modulo predisposto dal Comune di Stezzano da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento; nelle ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad € 500,00 (euro cinquecento) la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione **del responsabile dell'ufficio Tributi**. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella **comunicazione** di cui al precedente art. 6, comma 3.
3. **Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a euro dieci.**

ARTICOLO 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche.

Articolo 13

Interventi da finanziare

1. **L'impegno dell'Amministrazione comunale, per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, è di finanziare quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 23/2011:**

- a) interventi in materia di turismo;
- b) interventi di manutenzione e recupero, fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

ARTICOLO 14
Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1° aprile 2015.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario ed in particolare i Decreti Legislativi n. 471, 472, 473 del 18/12/1997, l'art.1 commi dal 158 al 170 della Legge 27/12/2006 n. 296, il regolamento generale delle entrate tributarie approvato dal Consiglio Comunale di Stezzano.